



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

VISTE le specificità dello spettacolo dal vivo quale componente essenziale e imprescindibile del patrimonio storico e artistico, della cultura e dell'identità nazionale ed europea ai sensi dell'art. 9 della Costituzione;

VISTA la L. 14 agosto 1967, n. 800 e successive modificazioni, recante «*Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali*»;

VISTA la legge 18 marzo 1968, n. 337, recante «*Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante*»;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 e successive modificazioni, recante «*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*»;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante «*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*»;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 89, che, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo e stabilisce che tali fondi, con dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, sono ripartiti e assegnati agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO l'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» recante modifiche all'art. 89 del richiamato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

VISTO il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «*Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'economia*» e, in particolare, l'art. 80, comma 2, che incrementa la dotazione dei fondi a 335 milioni di euro per l'anno 2020;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*» e, in particolare, l'art. 5, comma 1 che ha incrementato il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 di 100 milioni di euro per l'anno 2020;

CONSIDERATO il Regolamento (UE) n. 2016/679 della Commissione Europea sul trattamento dei dati personali e il D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018;



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01);

TENUTO CONTO che le attività di spettacolo, di regola, non assumono rilevanza economico/commerciale e non incidono sugli scambi tra Stati, in quanto strumento di promozione della cultura ai sensi dell'art. 9 della Costituzione;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», come modificata dalle successive Comunicazioni della Commissione 2020/C 112 I/01 del 4 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020 e (2020/C 218/03) del 2 luglio 2020, e, da ultimo, dalla Comunicazione C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020, che proroga il Quadro Temporaneo al 30 giugno 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 2021 di attribuzione dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito al Dott. Antonio Parente;

VISTO il d.M. 16 aprile 2021, n. 162 che ha destinato una quota pari a 27 milioni di euro per l'anno 2021, del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, al sostegno degli organismi operanti nel settore dello spettacolo dal vivo che non siano destinatari di contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo nell'anno 2019;

VISTO, in particolare, l'art.2, comma 6, del citato d.M. 16 aprile 2021, n. 162, il quale recita: *“Qualora i beneficiari del contributo di cui al presente decreto vengano successivamente ammessi al contributo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo ai sensi dell'art.2 del decreto ministeriale 31 dicembre 2020, recante “Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 183, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e modifiche all'articolo 44 del decreto ministeriale 27 luglio 2017”, il contributo teorico riconosciuto ai sensi del citato decreto ministeriale 31 dicembre 2020 è ridotto in misura pari all'ammontare del contributo di cui al presente decreto”*;

VISTO l'avviso pubblico emesso dalla Direzione Generale Spettacolo con d.d. del 7 maggio 2021, n. 661, per l'assegnazione ed erogazione dei contributi allo spettacolo previsti dal richiamato d.M. 16 aprile 2021;

VISTE le istanze presentate entro i termini disposti dal suddetto Avviso, con le modalità ivi previste;

TENUTO CONTO dell'istruttoria svolta sulla base dei requisiti auto-dichiarati, ai sensi del DPR 445/2000, e constatata la regolarità della procedura di valutazione espletata, nonché l'ammissibilità delle domande formulata al termine della procedura di valutazione;

VISTO il dDG di assegnazione dei contributi rep. n. 1153 del 20 luglio 2021, e i relativi allegati 1 e 2 contenenti gli elenchi delle domande ammesse e *“in attesa di definizione”* al contributo;

VISTO il dDG rep. n. 1248 del 13 settembre 2021, recante l'assegnazione dei contributi teorici a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo a favore di nuove istanze per l'annualità 2021;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 1, del citato dDG rep. n. 1248 del 13 settembre 2021, il quale prevede che *“Nei confronti degli organismi inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, che risultano altresì beneficiari del contributo previsto dal decreto ministeriale 16 aprile 2021, rep. n. 162, verrà operata, in sede di erogazione, la riduzione del contributo teorico riconosciuto ai sensi del presente provvedimento, in misura pari all'ammontare del contributo disposto dal predetto decreto ministeriale n. 162/2021, salvo rinuncia a quest'ultimo”*;

VISTO il dDG di assegnazione dei contributi rep. 1372 del 28 ottobre 2021, e i relativi allegati 1, 2 e 3 contenenti rispettivamente gli elenchi delle domande ammesse, *“in attesa di definizione”* e non ammesse;

VISTO il dDG di assegnazione dei contributi rep. 1683 del 26 novembre 2021, e i relativi allegati 1 e 2 contenenti rispettivamente gli elenchi di tutte le domande ammesse e non ammesse;



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO, in particolare, che il requisito richiesto dall'art. 2, comma 2, lettera d) del D.M. n. 188 del 23 aprile 2020, così come replicato dall'art. 1, comma 3, lettera d) dell'avviso pubblico, ovvero "*aver versato contributi previdenziali per almeno 45 giornate lavorative*", unitamente al numero delle rappresentazioni, si riferisce al periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020, e quindi i dati già acquisiti costituiscono dati "storici" sussistenti e già verificati dall'Amministrazione in fase di istruttoria e di controllo a campione, effettuata in occasione delle precedenti assunzioni di impegno;

VISTO il parere n. 28101 del 5 novembre 2020, con il quale l'Ufficio Legislativo afferma, per i soggetti beneficiari di sovvenzioni nel settore dello spettacolo, la vigenza dell'obbligo di comprovare la regolarità contributiva, al momento del "pagamento";

VISTI i controlli di verifica concernenti la regolarità contributiva, ove dovuta;

VISTO l'articolo 12, comma 4 del decreto legge 30 novembre 2020 n. 157, che dispone che "*I contributi percepiti ai sensi degli articoli 72, comma 1, lettera d) e 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell'articolo 91, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*";

PRESO ATTO delle 3 rinunce pervenute;

VISTO che, a seguito delle predette verifiche istruttorie, alcuni soggetti istanti sono risultati carenti dei requisiti prescritti dal d.M. n. 162/2021;

CONSIDERATO che ai suddetti soggetti privi dei requisiti richiesti dal d.M. n. 162/2021 sono stati inviati, ai sensi dell'art. 10 *bis* della l. n. 241/1990, i preavvisi di rigetto dell'istanza;

PRESO ATTO che alcuni soggetti istanti destinatari dei predetti preavvisi di rigetto non hanno trasmesso osservazioni e che, pertanto, in relazione alle loro domande permangono le carenze riscontrate in fase istruttoria tali da non poterli considerare ammissibili al beneficio contributivo;

PRESO ATTO della definitiva conclusione dell'istruttoria espletata dalla Direzione Generale Spettacolo sulle istanze presentate ai sensi del d.M. 162/2021, fatta comunque sempre salva la possibilità per la Direzione Generale Spettacolo di recuperare le somme già erogate all'esito di ulteriori valutazioni e controlli;

TENUTO CONTO della platea complessiva dei soggetti ammessi, delle condizioni di accesso al contributo pubblico e delle risorse disponibili;

VISTO il decreto ministeriale n. 424 del 29 novembre 2021, concernente il sostegno degli organismi operanti nello spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della danza, della musica e del circo che beneficiari del contributo di cui al DM n. 162/2021 hanno avuto una decurtazione a valere sul FUS ai sensi dell'articolo 2 comma 6 del citato decreto ministeriale n. 162/2021;

PRESO ATTO delle 6 rinunce pervenute da organismi finanziati Fus 2021;

RITENUTO di dover procedere all'assegnazione dei contributi disposti ai sensi n. 424 del 29 novembre 2021 nei confronti degli organismi che finanziati sul Fus 2021 hanno avuto una decurtazione sul citato fondo per effetto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del d.M. 16 aprile 2021, rep. n. 162;

DECRETA



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

Art. 1

(Assegnazione del contributo)

Alla luce di quanto evidenziato in premessa, si dispone l'assegnazione del contributo, al lordo del bollo, nei confronti dei beneficiari individuati a seguito dell'istruttoria espletata che hanno subito una decurtazione sul FUS 2021 a seguito dell'applicazione dell'articolo 2, comma 6, del DM n. 162/2021.

Art. 2

(Imputazione a Bilancio)

La spesa di cui al presente decreto pari a complessivi € 4.074.206,36 (quattromilionisettantaquattromiladuecentosei / 36) graverà sul capitolo 6659, pg 1 dello Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.

Art. 3

(Clausola di salvaguardia)

1. Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, rimane salva la facoltà della Direzione Generale Spettacolo, all'esito di ulteriori valutazioni e verifiche, con apposito provvedimento, di recuperare le somme eventualmente già erogate.

2. I beneficiari del contributo di cui al presente decreto decadono dal contributo in caso di mancata rendicontazione del contributo FUS 2021 entro i termini previsti dall'articolo 1 comma 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 2020. In tal caso i beneficiari dovranno restituire il contributo ricevuto, maggiorato degli interessi legali nel frattempo maturati dalla data di erogazione, entro e non oltre il 31 maggio 2022 tramite versamento su capitolo dello Stato di previsione delle entrate che verrà indicato con successivo D.D.G. nell'esercizio finanziario 2022. Con tale versamento andrà specificato nella causale che trattasi di fondi COVID (D.M. 16 aprile 2021, N. 162 - D.D.G. 7 maggio 2021, n. 661) ed il codice fiscale dell'organismo, evitando errori di imputazione altrimenti non sanabili a versamento effettuato; la distinta bancaria relativa al bonifico così emesso andrà poi trasmessa a questo Ufficio in originale e tramite pec all'indirizzo mbac-dg-s@mailcert.beniculturali.it, anche per quanto attiene la firma del funzionario dell'istituto di credito.

Nel caso non venga effettuato il suddetto versamento nei termini di cui all'art. 3 del presente decreto la pratica sarà trasmessa all'Avvocatura Generale dello Stato che attiverà la procedura per il recupero coattivo della somma da restituire e l'accertamento di eventuali responsabilità.

Art. 4

(Rimedi esperibili)

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, entro 60 gg o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla pubblicazione.

Art. 5

(Pubblicità e notifica)

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale Spettacolo con valore di notifica nei confronti degli organismi interessati: <http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it> Il medesimo è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Parente